



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 29	di data 06/12/22

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO. INTEGRAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione giunta 06.06.2022, n. 128, con la quale si attivava la procedura per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Trento a cui associare il logo del Comune di Trento;

richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 59/12 di data 07.06.2022 con la quale si decideva di:

1. indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, basato sulla presentazione della sola offerta tecnica per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere i servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento a cui associare il logo del Comune di Trento nel rispetto di quanto stabilito nel medesimo atto e nella deliberazione della Giunta comunale 06.06.2022, n. 128;
2. approvare lo schema di disciplinare di gara ed i suoi allegati per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere i servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento a cui associare il logo del Comune di Trento, disciplinare redatto dal Progetto mobilità e rigenerazione urbana, dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. precisare che il disciplinare di cui al punto precedente è tra l'altro comprensivo del documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta tecnica" – allegato sub lettera c), nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
4. approvare l'elaborato denominato "Capitolato e suoi allegati" redatto per la procedura in oggetto dal Progetto mobilità e rigenerazione urbana, che contiene unitamente al presente provvedimento le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e gli operatori economici che saranno individuati per la

pagina 1/5

gestione del servizio in oggetto, nonché le prescrizioni minime inderogabili sia in sede di gara sia nell'esecuzione dei contratti;

5. approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto, che disciplina i rapporti obbligatori intercorrenti con l'amministrazione;
6. subordinare il perfezionamento del rapporto con gli operatori economici individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto alla stipulazione dei relativi contratti nella forma dell'atto pubblico informatico, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune di Trento a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
7. dare atto che la formalizzazione della proroga della convenzione fino al 31 agosto 2026 o fino al 31 agosto 2028 avverrà mediante comunicazione via pec al gestore del servizio;
8. indicare quale responsabile della gestione della convenzione, ai sensi degli articoli 7 bis, comma 3, lettera g) e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti il Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;
9. dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione dell'atto convenzionale di cui sopra, il Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;

atteso che la procedura di gara è stata esperita in seduta pubblica i giorni 19 e 29 luglio 2022 e 2 agosto 2022 e in seduta riservata i giorni 20, 21, 25 e 28 luglio 2022;

dato atto che nella seconda seduta pubblica la Commissione ha approvato la graduatoria delle offerte ammesse e, quindi, sulla base e secondo l'ordine della graduatoria medesima, ha formulato la proposta di individuare quali soggetti interessati a svolgere il servizio in oggetto, a tutte le condizioni di cui all'offerta tecnica presentata, la società Link Your City Italia Srl con sede legale in Torino, corso Re Umberto 7, per n. 250 veicoli e la società Vento Mobility Srl con sede legale in Torino, via XX Settembre 3, per n. 250 veicoli, posizionatesi rispettivamente al primo e secondo posto nella graduatoria; infine nella terza seduta pubblica il Presidente di gara ha approvato la proposta della Commissione e ha disposto l'aggiudicazione divenuta definitiva senza necessità di approvazione;

richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 59/24 d.d. 31.08.2022, con la quale tra l'altro si è deciso di:

1. dare atto della rinuncia all'aggiudicazione avanzata dalla società Link Your City Italia Srl con sede legale in Torino, corso Re Umberto 7, collocatasi al primo posto nella graduatoria formata nella seduta pubblica di gara tenutasi il giorno 29.07.2022, per le ragioni espresse nel provvedimento;
2. autorizzare lo scorrimento della graduatoria, affidando il servizio in oggetto alla società Bit Mobility srl, con sede in Bussolengo (VR), via G. Rossini n. 29/2, classificatasi al terzo posto nella graduatoria formata nella seduta pubblica della gara di cui al punto precedente tenutasi il giorno 29.07.2022, alle condizioni di cui all'offerta tecnica presentata;
3. dare atto che il servizio sarà offerto sul territorio comunale dalla società Vento Mobility srl con n. 250 monopattini e dalla società Bit Mobility srl con n. 250 monopattini;
4. dare atto che la gestione del servizio da parte delle società sopra citate è subordinata all'esito positivo delle verifiche avviate rispetto al possesso dei requisiti in capo alle imprese erogatrici del servizio;
5. autorizzare l'esecuzione dei contratti con le società Vento Mobility srl e Bit Mobility srl a decorrere dal 1 settembre 2022, in conformità di quanto previsto dall'art. 49, comma 7 del Regolamento per la disciplina dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo nonché degli ulteriori requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara;
6. subordinare il perfezionamento dei rapporti con gli operatori economici individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto alla stipulazione dei relativi contratti nella forma dell'atto pubblico informatico, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune di

Trento a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;

dato atto che l'offerta tecnica dell'operatore Bit Mobility srl prevede una soluzione tecnologica utile al controllo del rispetto, da parte dell'utenza, delle norme di circolazione e sosta con particolare riferimento al divieto di sosta sui marciapiedi, ritenuta particolarmente efficace nella gestione della criticità della sosta irregolare dei monopattini;

considerato che la modalità operativa proposta non altera gli elementi e le condizioni posti alla base della procedura per la selezione degli operatori sopra citata in quanto il servizio viene mantenuto a flusso libero. L'utente può infatti prelevare e rilasciare il veicolo in qualsiasi punto facente parte dell'area territoriale di esercizio, fatte salve le eccezioni previste dalla delibera Giunta comunale n. 128 d.d. 06.06.2022 con riferimento alle aree "in cui la chiusura del noleggino non è ammessa"; si tratta sostanzialmente di una modalità operativa tesa a privilegiare la sosta nelle aree consentite dalla normativa di settore e dal Codice della strada e a facilitare l'utente nell'individuazione delle stesse;

considerata la problematica presente sul territorio comunale relativa al "parcheggio irregolare dei monopattini" che sostano in area non consentite causando intralcio alla circolazione pedonale e talvolta veicolare;

ritenuto pertanto di avvalersi della soluzione tecnologica proposta da Bit Mobility srl;

dato atto che al tal fine sarà necessario integrare il testo dello schema di convenzione, approvato con propria determinazione dirigenziale n. 59/12 di data 07.06.2022, con l'articolo che segue:

"ART. 8 bis – DEFINIZIONE DEI "PUNTI DI NON INTRALCIO" Il Gestore si impegna ad applicare entro il 28 febbraio 2023 la modalità operativa di seguito descritta, e offerta in sede di gara, nell'area definita dall'Amministrazione, che dovrà essere comunicata all'operatore almeno 20 (venti) giorni prima dell'attivazione. In tale area sono individuati dei "punti di non intralcio" in corrispondenza dei quali è stato verificato che la chiusura del noleggino non comporta intralcio alla circolazione – ad esempio stalli riservati a velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ed altre aree individuate dall'Amministrazione. Nell'ambito della suddetta area, qualora l'utente termini la corsa al di fuori dai "punti di non intralcio", il Gestore applicherà automaticamente un extra costo dell'importo minimo di 1,00 Euro. Il perimetro della predetta area (e l'area stessa) e i "punti di non intralcio" devono essere visibili direttamente dall'applicazione del Gestore. L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di apportare variazioni alla predetta area così come alla localizzazione e alla quantità di "punti di non intralcio", anche su proposta dell'operatore. Si precisa che rimane valido tutto quanto altro disposto dal Capitolato di gara.";

richiamata la nota prot. 311083 d.d. 10.11.2022 con cui l'Amministrazione comunale ha comunicato a Bit Mobility srl la volontà di integrare la Convenzione come sopra riportato evidenziando che nel caso non fossero pervenute osservazioni entro il termine assegnato, si sarebbe proceduto alla predisposizione del contratto con l'integrazione di cui sopra;

dato atto che entro il termine previsto non sono pervenute osservazioni da parte della Società;

ritenuto opportuno richiedere anche a Vento Mobility srl, per uniformità di gestione del sistema della sosta dei monopattini sul territorio comunale e al fine di proporre una soluzione realmente efficace nella risoluzione della problematica del "parcheggio irregolare dei monopattini", la disponibilità ad operare con modalità analoghe a quelle proposte da Bit Mobility srl ;

vista la nota prot. 311051 d.d. 10.11.2022 con la quale l'Amministrazione chiedeva a Vento Mobility la disponibilità ad integrare la Convenzione come sopra riportato e di indicare la data entro la quale fosse possibile rendere operativo quanto previsto dal testo integrativo;

vista la nota prot. 319316 d.d. 17.11.2022 con la quale Vento Mobility srl ha comunicato la disponibilità ad applicare la modalità operativa sopra indicata entro la data del 28.02.2023, considerati i tempi tecnici per lo sviluppo ed implementazione della soluzione tecnologica necessaria;

ritenuto pertanto opportuno integrare lo schema di convenzione approvato con

propria determinazione dirigenziale n. 59/12 di data 07.06.2022, al fine di procedere alla stipulazione dei contratti con le società Bit Mobility srl e Vento Mobility srl, aggiudicatrici del servizio in oggetto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306185 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 320769 prot. 18.11.2022;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze

d e t e r m i n a

1. di integrare, per le motivazioni in premessa, lo schema di convenzione approvato con propria determinazione dirigenziale n. 59/12 di data 07.06.2022, al fine di procedere alla stipulazione dei contratti con le società Bit Mobility srl e Vento Mobility srl aggiudicatrici del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Trento a

cui associare il logo del Comune di Trento, con l'articolo che segue:

“ART. 8 bis – DEFINIZIONE DEI “PUNTI DI NON INTRALCIO” Il Gestore si impegna ad applicare entro il 28 febbraio 2023 la modalità operativa di seguito descritta, e offerta in sede di gara, nell’area definita dall’Amministrazione, che dovrà essere comunicata all’operatore almeno 20 (venti) giorni prima dell’attivazione. In tale area sono individuati dei “punti di non intralcio” in corrispondenza dei quali è stato verificato che la chiusura del noleggio non comporta intralcio alla circolazione – ad esempio stalli riservati a velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ed altre aree individuate dall’Amministrazione. Nell’ambito della suddetta area, qualora l’utente termini la corsa al di fuori dai “punti di non intralcio”, il Gestore applicherà automaticamente un extra costo dell’importo minimo di 1,00 Euro. Il perimetro della predetta area (e l’area stessa) e i “punti di non intralcio” devono essere visibili direttamente dall’applicazione del Gestore. L’Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di apportare variazioni alla predetta area così come alla localizzazione e alla quantità di “punti di non intralcio”, anche su proposta dell’operatore. Si precisa che rimane valido tutto quanto altro disposto dal Capitolato di gara.”;

2. di dare atto che lo scrivente Progetto comunicherà a mezzo pec il presente atto alla società Vento Mobility srl, con sede legale in Torino, via XX Settembre 3 e alla società Bit Mobility srl, con sede legale in Bussolengo (VR), via G. Rossini n. 29/2.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 06/12/22



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 29	di data 06/12/22

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO. INTEGRAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 6 dicembre 2022